



# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 90/2025/SRCPIE/PASP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

|          |                      |                               |
|----------|----------------------|-------------------------------|
| Dott.ssa | Acheropita MONDERA   | Presidente                    |
| Dott.ssa | Laura ALESIANI       | Primo Referendario            |
| Dott.    | Diego Maria POGGI    | Primo Referendario - relatore |
| Dott.    | Massimo BELLIN       | Primo Referendario            |
| Dott.    | Paolo MARTA          | Referendario                  |
| Dott.ssa | Maria DI VITA        | Referendario                  |
| Dott.    | Massimiliano CARNIA  | Referendario                  |
| Dott.    | Andrea CARAPELLUCCI  | Referendario                  |
| Dott.ssa | Elisa MORO           | Referendario                  |
| Dott.ssa | Lorena CHIACCHIERINI | Referendario                  |
| Dott.ssa | Gabriella DE STEFANO | Referendario                  |

**nella camera di consiglio del 12 giugno 2025**

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO in particolare l'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 Legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 28 aprile 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione in pari data al n. 2980, con la quale la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cuneo ha trasmesso la deliberazione n. 54 del 14 aprile 2025 della Giunta camerale, recante l'approvazione dell'acquisizione di una quota della società consortile a responsabilità limitata Uniontrasporti;

VISTA l'ordinanza n. 24/Agg del 9 giugno 2025, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio, autorizzando il collegamento da remoto dei magistrati partecipanti, mediante l'applicativo informatico in uso presso la Corte dei conti;

UDITO il Relatore, Primo Referendario dott. Diego Maria POGGI;

#### **RITENUTO IN FATTO**

Con comunicazione del 28 aprile 2025, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cuneo ha trasmesso la deliberazione n. 54 del 14 aprile 2025 della propria Giunta camerale, recante l'approvazione dell'acquisizione di una quota della società consortile a responsabilità limitata Uniontrasporti, per il prezzo complessivo di euro 2.800,00 di cui 2.000 di valore nominale ed 800,00 di sovrapprezzo.

Al riguardo, nella citata delibera si premette che della società Uniontrasporti fanno attualmente parte *"Unioncamere nazionale (che detiene il 50,36% del capitale sociale), 20 Camere di commercio (significative le partecipazioni della Camera di Commercio di Roma, con il 18,46% e quella del Venezia Giulia, con il 9,26%), 7 Unioni regionali, una azienda speciale"* e che la suddetta società con nota del 21/01/2025, ha formulato all'Ente camerale cuneese una proposta di adesione.

La Giunta quindi si dichiara consapevole del fatto che "come per tutte le partecipazioni, comprese le società in house, l'acquisto di una partecipazione è subordinata al rispetto dei principi di legittimità, opportunità e sostenibilità finanziaria dell'investimento", e, con votazione unanime, delibera di *"sottoscrivere una quota di partecipazione nel capitale sociale di Uniontrasporti s.c. a r.l. pari a € 2.000,00, oltre al sovrapprezzo di 0,40, per un valore complessivo di € 2.800,00"* e di autorizzare il Presidente ad assumere tutti gli atti

di competenza relativi al perfezionamento della suddetta partecipazione, demandando al Segretario generale le pubblicazioni e comunicazioni richieste dalla Legge.

In data 5 giugno 2025, la Sezione ha peraltro potuto verificare, mediante estrazione di apposita visura CCIAA, come la compagine dei soci consortili della società Uniontrasporti non comprendesse la camera di commercio istante.

Sul proprio sito, la società Uniontrasporti si presenta come *"società consortile in house di Unioncamere e delle Camere di commercio, nata nel 1990 per sostenere lo sviluppo e la strategicità di un sistema dei trasporti competitivo, di una logistica efficiente, di infrastrutture moderne e di una connettività all'avanguardia, oltre a fornire un supporto nella promozione della competitività territoriale locale e regionale"*, nonché qualificata come *"organismo di diritto pubblico"* e *"centro di competenze tecniche al servizio del sistema camerale"*, al fine di sostenere l'azione delle Camere di commercio *"per disegnare una più efficace pianificazione degli interventi infrastrutturali (su strade, ferrovie, porti, aeroporti, interporti, banda larga) e una riorganizzazione e qualificazione dei servizi delle imprese che operano in questi settori"*.

Quale membro fondatore dell'EGTC del corridoio europeo Reno-Alpi, la medesima Uniontrasporti dichiara di incentivare le Camere di commercio *"ad accedere alle risorse finanziarie della programmazione europea affiancandole nello sviluppo progettuale, nella creazione di network transnazionali o di forme di partenariato pubblico-privato e/o Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT)"* e di sviluppare la propria attività in una serie di filoni progettuali indicati esemplificativamente in: *"Banda ultra-larga e diffusione della cultura digitale; Mercati agroalimentari all'ingrosso; Accessibilità turistica e infrastrutture; reti TEN-t e le priorità delle infrastrutture italiane; Supporto alle Camere di commercio nel dibattito pubblico sulle opere; Strategie camerali di investimento"*.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Per effetto delle modifiche apportate ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del T.U.S.P. l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere inviato dalle amministrazioni pubbliche all'Autorità garante della concorrenza del mercato e alla Corte dei Conti, la quale è chiamata ad esprimersi, entro sessanta giorni, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Si tratta di una modifica che innova profondamente il regime preesistente che prevedeva l'invio dell'atto deliberativo alla Corte dei conti solo *"a fini conoscitivi"*.

Con la deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022 risolutiva di questione di massima, le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti si sono occupate di definire la natura di tale nuova funzione, chiarendo come il parere previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 *"postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*.

Ora le camere di commercio, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 *"Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"* e ss.mm.ii.) hanno natura di *"enti pubblici, dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali"*.

Da tale vocazione pubblicistica discende la qualifica di *"enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica"* (Corte Costituzionale, sent. n. 225 del 2019 e n. 261 del 2017) e conseguentemente la natura di amministrazioni pubbliche anche ai sensi dell'art. 5 TUSP.

La deliberazione trasmessa in data 28 aprile 2025 prevede l'acquisto *ex novo* di partecipazioni in una società consortile, con conseguente acquisizione della qualità di socio, e pertanto rientra nell'ambito oggettivo di applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 5 TUSP, come già statuito da questa Sezione con deliberazione n. 192/2024/SRCPIE/PASP.

Per quanto attiene alla competenza della Sezione regionale, le Camere di commercio possono essere ricondotte, ai sensi delle norme testé richiamate, al novero delle *"altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione"* contemplate dall'art. 5, comma 4 TUSP (in termini, anche Sez. controllo Veneto n. 83/2025 e Sez. controllo Umbria, n. 119/2024/PASP), che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la competenza ad esaminare gli atti *"delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione"*.

Su tale questione erano intervenute peraltro le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con delibera n. 18/2022/PASP, stabilendo che il *"quadro normativo di riferimento [legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i], così come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale [Corte costituzionale n. 225 del 2019, n. 261 del 2017, n. 210/2022], porta a concludere che le Camere di commercio integrino la nozione di «altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione» che, ai sensi del comma 4, art. 5 TUSP, radica la competenza sugli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Le CCIAA, infatti, si connotano per entrambi i profili di autonomia e territorialità indicati nella citata norma. In tal senso va richiamato anche l'orientamento delle Sezioni riunite in sede consultiva (deliberazione n. 3/2014) che hanno riconosciuto la sussistenza dell'obbligo per*

*gli agenti contabili delle CCIAA di trasmettere alle Sezioni giurisdizionali regionali i conti giudiziali «con applicazione dei 4 modelli approvati con d.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, con riferimento alle amministrazioni locali» (...)*". Le Sezioni riunite hanno quindi concluso nel senso di dichiarare *"la competenza delle Sezioni regionali di controllo a deliberare sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie delle Camere di commercio, in applicazione del criterio generale di ripartizione delineato dall'art. 5, c. 4, TUSP. Tale soluzione si pone, peraltro, in continuità con la consolidata giurisprudenza delle stesse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le quali, riconoscendosi competenti, hanno sottoposto a controllo i piani di revisione ordinaria e straordinaria delle partecipazioni societarie delle Camere di commercio, sulla base del medesimo criterio di ripartizione di attribuzioni di cui all'art. 5, c. 4, TUSP, espressamente richiamato dai successivi articoli 20 e 24 TUSP (...)"*.

La C.C.I.A.A. di Cuneo, che intende aderire alla compagine societaria, ha sede in Piemonte e ciò consente di affermare la competenza della Sezione regionale piemontese, alla luce dell'art. 5 TUSP, che enuncia esclusivamente il criterio della sede dell'ente che acquisisce la partecipazione, e pertanto l'atto deliberativo in parola è assoggettato al procedimento di controllo ivi previsto, con scrutinio del contenuto e della motivazione secondo le indicazioni contenute nella nota delib. n. 23/2022/QMIG delle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Va peraltro osservato che Uniontrasporti ha inoltrato nell'ultimo biennio richieste di adesione a più enti camerali, che hanno sottoposto la questioni alle rispettive sezioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio; i pronunciamenti finora intervenuti vedono una prevalenza di pronunce non ostative (Sezione Abruzzo, n. 94/2023, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 21/2025, Sez. Puglia n. 62/2025 e Sez. Veneto n. 83/2025), a fronte di alcuni rilievi essenzialmente riconducibili a carenze motivazionali (Sezione Lombardia n. 85/2024).

### **1. Rispetto delle regole di competenza (artt. 5, 7 e 8 TUSP)**

Il combinato disposto degli artt. 8 e 7, comma 1 TUSP prevede che l'atto deliberativo per l'acquisto di partecipazioni in una società già costituita sia adottato *"dall'organo amministrativo dell'ente"*, e la deliberazione trasmessa alla Sezione è stata adottata dalla Giunta camerale della C.C.I.A.A. di Cuneo.

Ai sensi della Legge n. 580/1993, la Giunta è l'organo esecutivo della Camera di commercio, mentre le competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 11 della legge citata sono limitate agli atti di indirizzo e ad alcuni atti di gestione espressamente indicati, fra i quali

non rientra l'acquisizione di partecipazioni in altri organismi, e pertanto risultano rispettate le regole di competenza relative all'adozione dell'atto deliberativo.

Non trova applicazione, invece, il richiamo alle forme di consultazione pubblica di cui all'art. 5, comma 2 TUSP, testualmente riferito ai soli "enti locali" e da intendersi limitato agli enti territoriali, diversi dalle Regioni, esponenziali delle comunità di cittadini insediate sul loro territorio, mentre la normativa in materia di enti camerali e lo statuto della Camera di commercio di Cuneo non prevedono forme di consultazione pubblica finalizzate a scelte gestorie.

## **2. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 Tusp) e finalistici (art. 4 Tusp).**

Con riferimento al vincolo tipologico di cui all'art. 3 del TUSP, l'atto in esame concerne un'operazione di acquisto di partecipazioni in una società consortile a responsabilità limitata, tipologia espressamente ammessa dal comma 5 del citato articolo, a mente del quale *"le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*. Per quel che riguarda, in particolare, le CCIAA, le Sezioni riunite hanno sottolineato come la partecipazione in consorzi, anche in forma societaria, è prevista dalla stessa disciplina di settore dettata dalla legge n. 580/1993 che, all'art. 2, comma 4 (come modificato dall'art. 1, comma 1, n. 5), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219), dispone che *"per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società"* (11/SSRRCO/QMIG/2024).

Il requisito tipologico risulta quindi integrato a norma di Legge.

La verifica del rispetto del vincolo finalistico è incentrata invece sul rispetto dell'art. 4 del TUSP il quale, al comma 1, prevede che *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*. Tale verifica richiede anche l'esame delle attività per lo svolgimento delle quali si intende ricorrere allo strumento societario, secondo le previsioni del comma 2 del citato art. 4.

Tali valutazioni di conformità pertanto riguardano sia l'oggetto sociale (comma 1) che le attività esercitate dalla società che l'Ente intende partecipare (comma 2).

Nella delibera in esame si afferma che l'acquisizione di una partecipazione nella società Uniontrasporti s.c.ar.l. *"consentirebbe alla Camera di commercio di Cuneo di partecipare alla governance della società di sistema, operante - come visto in precedenza - in ambiti strategici quali le infrastrutture materiali e immateriali. Il tema infrastrutturale costituisce una delle aree prioritarie individuate dal Consiglio nel Piano pluriennale, declinato di anno in anno dalla Giunta in obiettivi strategici e dirigenziali, ripreso con la pianificazione territoriale in seno alla Cabina di Regia, costituita dall'Ente camerale con la Provincia di Cuneo e la Fondazione CRC nel Piano Strategico al 2030"* e la rilevanza della tematica infrastrutturale *"è alla base della scelta, attuata nella scorsa annualità, di dar vita attraverso una trasformazione eterogenea ad una associazione con personalità giuridica riconosciuta"*, denominata "TRA.I.L.Cuneo", insieme a Provincia di Cuneo, Fondazione CRC e Finpiemonte Partecipazioni spa, per *"svolgere azioni condivise che possano generare ricadute efficaci sulla programmazione. Un sistema infrastrutturale esteso e sicuro, insieme ad una mobilità dei passeggeri e delle merci efficiente e fluida, rappresenta un elemento prioritario per lo sviluppo economico del territorio provinciale e per la competitività delle imprese"*.

La Giunta prosegue la motivazione affermando che *"Dopo la realizzazione del Libro Bianco sulle infrastrutture, realizzato nel 2022 con il supporto tecnico di Uniontrasporti, nell'anno in corso in sinergia con la società e il sistema camerale piemontese sono previsti approfondimenti sui valichi alpini, la cui garanzia di percorribilità e agibilità nei vari mesi dell'anno è condizione essenziale per la programmazione delle attività di produzione e commercializzazione delle imprese cuneesi, dopo i disagi e i sovraccosti che si sono determinati in conseguenza di chiusure non coordinate e non previste negli ultimi mesi"*.

Dall'esame dell'oggetto statutario del consorzio Uniontrasporti (art. 3.2) si desume che la *"società è una struttura specializzata senza scopo di lucro, appartenente al sistema camerale, che opera, in armonia con gli obiettivi e nel rispetto delle direttive strategiche e operative dei soci, con tutte le modalità, gli strumenti, le collaborazioni e gli accordi ritenuti opportuni e idonei, al fine di contribuire alla realizzazione di obiettivi di ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione, efficienza e funzionalità nel settore delle infrastrutture materiali ed immateriali, a sostegno della competitività delle imprese e dei territori"*.

Le attività esercitate dal Consorzio *"a favore dei propri consorziati, o su loro richiesta"* (statuto consortile, art. 3.4) riguardano, in sintesi, la promozione dell'innovazione e degli strumenti digitali presso le imprese; l'assistenza ai soci nella definizione delle proprie strategie di promozione e supporto, investimento e partecipazione, nonché

razionalizzazione, in iniziative infrastrutturali (aeroporti, autostrade, fiere, interporti, mercati all'ingrosso), con l'obiettivo di qualificare, valorizzare e conseguire la massima efficienza gestionale; la promozione e la partecipazione in iniziative o progetti rivolti allo sviluppo, in Italia e all'estero, dei sistemi infrastrutturali e logistici italiani, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato e/o Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT); la partecipazione nelle forme più opportune alle iniziative di enti pubblici e privati di interesse rilevante per il raggiungimento degli obiettivi che i soci perseguono nel settore delle infrastrutture e della digitalizzazione delle imprese, con particolare riferimento allo sviluppo dell'intermodalità ed all'applicazione diffusa di innovazione tecnologica; la promozione e organizzazione di tavoli di concertazione locali, fornendo supporto alle Camere di commercio interessate.

Inoltre, come espressamente indicato nello statuto della società (articolo 1.4), *"I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing"*.

Con riferimento alle finalità della CCIAA, il requisito della necessità appare spiegato sulla base dell'efficacia strategica attribuita al complessivo sistema camerale comprendente anche le società strumentali in esso incluse.

La delibera di Giunta, che unanimemente opta per l'acquisizione della partecipazione nella società Uniontrasporti s.c.ar.l. sottolinea come l'ingresso nella compagine consortile *"consentirebbe alla Camera di commercio di Cuneo di partecipare alla governance della società di sistema, operante in ambiti strategici quali le infrastrutture fisiche e digitali"*, atteso che *"il tema infrastrutturale costituisce una delle aree prioritarie individuate dal Consiglio nel Piano pluriennale"* e che un *"sistema infrastrutturale esteso e sicuro, insieme ad una mobilità dei passeggeri e delle merci efficiente e fluida"* rappresenterebbe *"un elemento prioritario per lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale e per la competitività delle imprese"*, in coerenza con *"la mission camerale degli ambiti di operatività che la società Uniontrasporti ha inserito nelle strategie e linee di sviluppo riferite al triennio 2025/2027"*.

Il requisito della strumentalità, richiesto dall'art. 4, co. 2, lett. d), rispetto alle finalità dell'Ente e previsto in via esclusiva per le attività rientranti nell'oggetto sociale delle società *in house* ai sensi del comma 4, dell'art. 4, Tusp, risulta pertanto verificato, anche in considerazione della natura stessa della forma consortile.

### **3. Convenienza economica e sostenibilità finanziaria.**

La legge richiede inoltre che la delibera di adesione evidenzi *“le ragioni e le finalità che giustificano”* la scelta societaria *“anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria”* (comma 1 dell’art. 5 del TUSP).

Secondo i parametri nomofilattici delle Sezioni riunite (deliberazione n. 16/QMIG/2022, cit.), il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: *“una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”*.

Nella citata pronuncia si evidenzia che *“[s]otto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l’equilibrio economicofinanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale”,* specificando altresì che *“[n]el caso delle società a partecipazione pubblica, poi, la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell’attività, intesa come idoneità a preservare l’equilibrio tra ricavi e costi”*.

Strumenti di ausilio alle amministrazioni per le analisi di sostenibilità finanziaria sono individuati nel *“Business plan”* o *“forme analoghe di analisi di fattibilità, corredate da note esplicative e indicatori di bilancio”*, i quali devono *“fornire gli elementi descrittivi relativi all’operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l’evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi”*.

Le valutazioni di sostenibilità finanziaria devono, in particolare, soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell’attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l’amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell’operazione.

La verifica operata dalle Sezioni regionali di controllo deve quindi aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall’amministrazione, al fine di valutarne la completezza e l’adeguatezza di approfondimento, il cui parametro deve essere valutato in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell’operazione societaria deliberata.

Al riguardo, per il profilo oggettivo della sostenibilità finanziaria come sopra descritto, la CCIAA di Cuneo nulla allega sotto il profilo documentale, limitandosi a riportare alcuni dati sintetici sulle principali grandezze economiche ricavabili dal bilancio di esercizio della società Uniontrasporti.

In particolare, secondo la Giunta camerale cuneese, *"la situazione patrimoniale e finanziaria di Uniontrasporti è assolutamente in linea con i dettami del D. Lgs. 175/2016. Di seguito alcuni dati dagli ultimi bilanci di esercizio disponibili:*

- risultato di esercizio: gli ultimi due bilanci hanno registrato un utile (di € 85.608,00 nell'esercizio 2022 e di € 14.037,00 nell'esercizio 2023);*
- valore della produzione: nel 2023 pari a € 1.306.857,00*
- costi della produzione: nel 2023 pari a € 1.294.410,00 (di cui € 738.491,00 come costi del personale);*
- patrimonio netto al 31/12/2023 ammonta a € 543.527,00;*
- quoziente primario di struttura è pari a 70,46;*
- quoziente secondario di struttura è addirittura pari a 110,02".*

La Sezione ha inoltre acquisito autonomamente, tramite il portale web della società consortile, il bilancio consuntivo del 2024 da cui risulta che i valori della produzione si sarebbero incrementati a euro 1.618.779, con una crescita di oltre trecentomila euro rispetto al 2023; di pari passo è l'evoluzione delle spese, con costi di esercizio 2024 che hanno raggiunto euro 1.583.503, di cui 815.613 per il personale, con un margine operativo di euro 35.276, ed un patrimonio netto in crescita a euro 574.990.

La società consortile mostra quindi condizioni di equilibrio economico-finanziario.

Per quel che riguarda il profilo soggettivo della sostenibilità finanziaria, da apprezzarsi con riferimento all'Amministrazione precedente in termini di onerosità diretta e indiretta dell'operazione societaria, nella deliberazione camerale in esame si dà conto del fatto che il costo di ingresso dovrebbe collocarsi *"in linea con le partecipazioni detenute da altre Camere di commercio, in un range tra € 1.000,00 e € 3.000,00, pertanto assolutamente sostenibile dal Bilancio camerale. Inoltre, i ripetuti progetti di collaborazione con Uniontrasporti potrebbero essere resti più snelli se la società fosse configurata come in house. Va anche tenuto conto che non sono previsti oneri annuali per l'assenza di contributi consortili a carico dei soci".*

Sul punto il Collegio deve osservare, in senso contrario, che lo statuto di Uniontrasporti, all'articolo 9, rubricato "contributi dei soci", prevede espressamente che *"9.1. La Società è tenuta al perseguimento dello scopo sociale e potrà richiedere ai soci secondo le modalità, i criteri e i termini deliberati dall'Assemblea: a) i contributi di gestione occorrenti per il funzionamento della società; b) i contributi di esercizio per la copertura dei costi necessari al perseguimento degli scopi sociali. 9.2. Spetta al Consiglio di Amministrazione assumere provvedimenti nei confronti dei soci morosi".*

Dunque l'osservazione dell'ente istante per cui non sarebbero previsti oneri annuali *"per l'assenza di contributi consortili a carico dei soci"*, non è supportata da business plan o da piani industriali della Uniontrasporti, che escludano il ricorso a contributi consortili; inoltre tale asserzione potrebbe essere smentita da decisioni in senso diverso che l'assemblea consortile ha statutariamente titolo per assumere.

Del resto è doveroso rammentare, anche sulla scorta di quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo della Campania (deliberazione n. 95/2024), che in presenza di società consortili, in forza degli obblighi di contribuzione previsti dal comma 2 dell'art. 2615-ter c.c., non è possibile escludere in assoluto che, in futuro e per le peculiari esigenze della mutualità consortile, possano essere richiesti contributi periodici e/o variabili per bilanciare i costi fissi di gestione, ovvero in rapporto ai servizi resi ai singoli consorziati.

Analogamente a quanto evidenziato in un caso analogo dalla Sez. controllo per la Lombardia (delib. n. 85/2024/PASP), l'importo, per quanto modesto, richiesto per l'adesione alla compagine consortile, non vale di per sé solo a dimostrare la sostenibilità finanziaria dell'investimento.

Pertanto, ove intenda procedere comunque all'acquisizione della partecipazione, la Camera di commercio di Cuneo dovrebbe procedere a un'analisi più approfondita dei costi-benefici ritraibili dall'adesione così programmata.

La Camera di commercio di Cuneo ha trasmesso poi anche il parere reso positivamente all'unanimità dal proprio collegio dei revisori, a mente del quale, *"Relativamente alla sostenibilità finanziaria dell'operazione per l'Ente camerale, la quota di sottoscrizione massima è di € 3.000,00, oltre a un sovrapprezzo di € 0,40 per ogni Euro di capitale sottoscritto, pari a complessivi € 4.200,00. Il Collegio dà atto che l'onere di sottoscrizione della quota per la Camera di commercio, complessivamente pari ad un importo massimo di € 4.200,00 graverà sulla voce Immobilizzazioni finanziarie del preventivo annuale 2025 e che l'Ente camerale è in grado di sostenere tale onere"*.

Il parere allegato evidenzia poi che *"a fronte di una spesa per l'acquisto della partecipazione per un importo massimo pari a € 4.200,00 la Camera potrà affidare alla Società Uniontrasporti Srl una serie di attività previste dall' art. 3.4 dello Statuto societario e avvalersi del supporto qualificato del personale tecnico di Uniontrasporti per il monitoraggio delle infrastrutture logistiche provinciali, come riportato nello schema di deliberazione"*.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del TUSP un'analisi della convenienza economica deve essere tesa *"ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello*

*svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi."* (deliberazione n. 16/QMIG/2022, cit.); inoltre, le Sezioni riunite, nella deliberazione citata, hanno precisato che *"la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità)".*

Sul punto però, nella deliberazione camerale in esame non si rinviene alcun confronto tra scelte alternative attraverso analisi costi-benefici comparate, ma il solo riferimento, già menzionato sopra, alla ritenuta convenienza dei modesti costi di ingresso e alla possibilità di affidare servizi a soggetto qualificato nelle forme e modalità dell'*in house providing*.

Negli indirizzi forniti dalle Sezioni riunite, inoltre, si precisa che la motivazione concernente l'efficacia *"deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy"*; anche qui, la Sezione deve rilevare l'assenza di analisi sui costi e benefici, idonee a confrontare i risultati attesi da scelte alternative, mentre i vantaggi che la CCIAA di Cuneo prevede di conseguire sono indicati genericamente, senza alcun riferimento preciso ai costi (superiori, interni o esterni) necessari per conseguire altrimenti i medesimi servizi offerti da Uniontrasporti.

#### **4. Compatibilità con la normativa europea in materia di "aiuti di Stato"**

Come perspicuamente osservato dalla Sez. Regionale del Veneto (delibera n. 83/2025), sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata (cfr., Corte giust. UE, sent. 6 marzo 2018, Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank, causa C-579/16), la qualificazione di una misura come "aiuto di Stato", ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), richiede che siano soddisfatti alcuni presupposti fondamentali:

- 1) deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali;
- 2) deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri;
- 3) deve concedere un vantaggio al beneficiario;
- 4) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

Costituisce "aiuto di Stato", in particolare, l'ipotesi di partecipazione pubblica al capitale delle imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un investitore privato operante in un'economia di mercato (cd. criterio dell'investitore privato); già nella comunicazione della Commissione sulla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese

(Boll. CE, 9/1984) si affermava che qualsiasi forma di partecipazione pubblica (anche totalitaria) dovesse conformarsi al criterio *"dell'investitore privato, operante in normali condizioni di mercato"*, ossia dell'investitore *"in regime di mercato che persegua l'obiettivo della massima redditività dei propri investimenti"*.

La Corte di giustizia ha successivamente precisato (cfr. Corte giust. eur., 21 marzo 1991, in causa C-305/89) che *"per stabilire se l'intervento, sotto qualsiasi forma, delle pubbliche autorità nel capitale di un'impresa costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti pubblici di gestione avrebbe effettuato conferimenti di capitali di simile entità"*.

Con riferimento all'acquisto della partecipazione in esame, può ritenersi che, data la contenuta dimensione dell'investimento e del relativo conferimento di capitale, il criterio in questione può ritenersi soddisfatto; per altro verso può rilevarsi che l'attività che la società è chiamata a svolgere non sia idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, considerata la sua natura strumentale agli enti soci e, dunque, sostanzialmente locale, fatte salve naturalmente diverse valutazioni rimesse alla Commissione europea, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza ai sensi degli art. 107 e 108 del TFUE.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

#### **RILEVA**

elementi ostativi all'operazione di adesione alla società consortile Uniontrasporti, per le carenze e lacune motivazionali in ordine alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria della stessa, decisa dalla Giunta camerale della C.C.I.A.A. di Cuneo con deliberazione n. 54 del 14 aprile 2025, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 L. n. 118/2022.

#### **DISPONE**

a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione alla Segreteria della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cuneo.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi in data 12 giugno 2025.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI

La Presidente

Dott.ssa Acheropita MONDERA

Depositato in Segreteria il **16 giugno 2025**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE